

Fabrizio Pirelli

I tirocini formativi e di orientamento: evoluzione normativa e novità della Riforma Fornero

Quaderni Fondazione Marco Biagi

ISSN 2239-6985

Registrazione presso il Tribunale di Modena n. 2031 del
03/05/2011

DIRETTORE RESPONSABILE

FRANCESCO BASENGHI

COMITATO SCIENTIFICO

MARINA ORLANDI BIAGI (PRESIDENTE), TINDARA ADDABBO,
FRANCESCO BASENGHI, JANICE BELLACE, ROGER BLANPAIN,
TOMMASO M. FABBRI, LUIGI E. GOLZIO, CSILLA KOLLONAY, LUIGI
MONTUSCHI, MARIO NAPOLI, ALAN C. NEAL, JACQUES ROJOT,
YASUO SUWA, TIZIANO TREU, MANFRED WEISS

COMITATO DI REDAZIONE

YLENIA CURZI, ALBERTO RUSSO, OLGA RYMKEVICH, IACOPO
SENATORI, CARLOTTA SERRA

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Fondazione Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia

Largo Marco Biagi 10, 41121 Modena

Tel. +39 059 2056031; Fax. +39 059 2056068

E-mail: fondazionemarcobiagi@unimore.it

Sito Internet: www.fmb.unimore.it

Si prega di citare la pubblicazione con la seguente sigla:
QFMB Saggi/Ricerche.

I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO:
EVOLUZIONE NORMATIVA E NOVITÀ DELLA RIFORMA FORNERO

Fabrizio Pirelli, Dottorando Fondazione Marco Biagi

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il percorso normativo della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. – 3. Le novità della legge di riforma n. 92 del 28 giugno 2012.

1. *Introduzione*

La legge 28 giugno 2012 n. 92, recante “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”, è entrata in vigore il 18 luglio 2012. Le disposizioni in essa previste rappresentano il frutto di un *iter* normativo che ha tratto origine dal precedente disegno di legge n. 3249/2012 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 marzo 2012. Tale disegno, secondo quanto emerge dal relativo documento di presentazione, si proponeva l’obiettivo di creare un mercato del lavoro più dinamico e flessibile, in grado di assecondare le esigenze di crescita e di creazione di nuova occupazione, rinsaldando la connessione tra flessibilità del lavoro e tutele contributivo-assicurative.

Le finalità giuridiche e sociali che la legge di Riforma intende realizzare, permeate dal predetto disegno, sono rivolte ad incentivare l’instaurazione di rapporti di lavoro sempre più stabili, perseguendo l’uso distorto delle forme contrattuali esistenti ed il mancato adempimento delle obbligazioni contributive e fiscali. Si dispongono, pertanto, misure ed interventi “*intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione*”.

In particolare, così come si evince dalla lettura del comma 1, lett. b) dell’art. 1 della legge n. 92/2012, il Governo è intenzionato a predisporre tutti gli accorgimenti normativi possibili per valorizzare l’istituto dell’apprendistato quale *modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro*. Occorre, quindi, tenere in doverosa considerazione questa iniziale scelta di campo per capire al meglio le intenzioni di riforma indirizzate all’intero mondo del lavoro e, per quanto qui interessa, alla fattispecie dei tirocini formativi e di orientamento, la cui disciplina ha subito nel corso del tempo un’evoluzione normativa di primo rilievo.

2. *Il percorso normativo della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*

I tirocini formativi e di orientamento si inseriscono nell’alveo della disciplina giuridica dell’alternanza tra formazione e lavoro¹. I *ccdd. stages* trovano la loro prima compiuta definizione nell’art. 18 della legge n. 196 del 1997, meglio nota come “pacchetto Treu”, e nel successivo Regolamento di attuazione ad opera del Decreto ministeriale n. 142 del 1998. Per espressa previsione normativa², e secondo quanto confermato da diverse pronunce giurisprudenziali intervenute sulla questione³, tale fattispecie contrattuale non configura un’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, quanto piuttosto un inserimento

1 AA.VV., *Diritto del Lavoro, 2. Il rapporto di lavoro subordinato*, Utet, Torino, 2008, 389.

2 Art. 18, comma 1, lett. d) della l. n. 196/1997 in materia di “durata dei rapporti”; art. 1, comma 2, del DM 142/1998.

3 Cass. 23 gennaio 1998, n. 630, DPL, 1998, 1560; Cass. 1 febbraio 1994, n. 987, OGL, 1994, 757; Cass. 13 giugno 1990, n. 5731, DPL, 1990, 2563.

temporaneo del soggetto tirocinante all'interno di una compagine lavorativa⁴. Dalle prescrizioni contenute nelle due predette fonti normative, emerge chiaramente la finalità sottesa alla regolamentazione di tale disciplina, rappresentata dalla volontà di realizzare “momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, predisponendo l'instaurazione di tirocini formativi e di orientamento “a favore di soggetti che abbiano già assolto all'obbligo scolastico”.

Si suole distinguere la fattispecie giuridica in esame in tirocini “curricolari” e tirocini “non curricolari”: i primi, risultano inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati alle attività di istituti professionali; in altre parole, secondo la definizione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono i tirocini “inclusi nei piani di studio dell'Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un *percorso formale di istruzione o di formazione*, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza”⁵. I tirocini non curricolari, invece, sono previsti e realizzati al fine di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la creazione di un'opportunità concreta per acquisire una specifica professionalità.

Il tirocinio si instaura sulla base di una convenzione tra un soggetto pubblico o privato (ospitante) e soggetti od enti promotori indicati dalla legge (agenzie regionali per l'impiego, università, scuole pubbliche e private, cooperative sociali, provveditorati agli studi, etc.)⁶. Occorrerà, altresì, la predisposizione di un “progetto formativo e di orientamento” inerente ogni singolo tirocinante e contenente gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio. Concluso il periodo previsto, il soggetto ospitante sarà tenuto solamente a certificare le attività svolte dal soggetto tirocinante, provvedendo ad attribuire loro valore di credito formativo⁷, utile per la futura accensione di un rapporto di lavoro. Non esistono altre obbligazioni del soggetto ospitante al momento conclusivo del tirocinio: non è tenuto, infatti, ad assumere il tirocinante, né a provvedere ad alcuna retribuzione o contribuzione in suo favore non trattandosi, come si diceva, di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, può accadere che venga prevista in favore del tirocinante la corresponsione di una borsa di studio, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti nell'esecuzione del tirocinio da assoggettarsi alla ritenuta d'acconto ai fini IRPEF del 20%.

Rispetto alla prima e compiuta trattazione dell'istituto dei tirocini formativi, contenuta nel citato “pacchetto Treu” e successivo regolamento di attuazione, occorre attendere ben 13 anni prima che il legislatore intervenga nuovamente sulla materia. Il D.l. n. 138/2011,

4 L. MONTUSCHI, *Il Tirocinio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, vol. XV, t. I, Utet, Torino, 1986, 197 e ss.

5 Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007.

6 AA.VV., *op.cit.*, 389.

7 In passato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la Circolare n. 52 del 9 luglio 1999, aveva definito i confini per il riconoscimento degli stages produttivi di crediti formativi “**Stage in azienda** - Con riferimento agli stages effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 25/3/98, n.142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento. Ciò dal momento che lo stage, in ambito corsuale, costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica. Comunque, per le attività stagierali nell'ambito dei Programmi Operativi Multiregionali (P.O.M.) e delle Iniziative Comunitarie (*Adapt e Occupazione*), si rileva che per i soggetti attuatori permane l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e i danni civili, nonché quello di comunicare alle Direzioni Provinciali del lavoro l'avvio delle stesse, che dovranno essere regolate da apposita convenzione o da lettera d'incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante. La presente circolare annulla e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia”.

convertito in legge n. 148/2011, con la previsione dell'art. 11 che disciplina i “*livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini*”, dispone alcune rilevanti novità in tema di soggetti promotori, beneficiari e durata dei tirocini. L'idea di fondo che ha permeato lo spirito riformatore del legislatore si può riscontrare, secondo l'opinione dottrina più accreditata, nella volontà di rendere “meno appetibile” il tirocinio formativo a fronte di altre tipologie contrattuali più stabili e remunerative per i giovani, prime fra tutte l'apprendistato. Un intervento diretto a reprimere l'uso sproporzionato e non corretto dei tirocini, molto spesso utilizzati per mascherare rapporti di lavoro subordinato a costo zero per le aziende e a reddito zero per i tirocinanti.

In particolare, le novità contenute nell'art. 11 citato prevedono che attualmente i tirocini formativi e di orientamento “non curriculari” possono essere proposti solo a neolaureati o neo diplomati e solo entro un anno dal conseguimento del rispettivo titolo di studio, per una durata massima di sei mesi, proroghe comprese. Alla scadenza di tali periodi, l'azienda che abbia interesse ad investire sulla professionalità di uno stagista dovrà proporgli un vero e proprio contratto di lavoro.⁸ Inoltre, tali tirocini possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti “preventivamente determinati dalle normative regionali”, al fine di garantire un idoneo espletamento delle iniziative formative promosse. Ai sensi del comma 2 del predetto art. 11, in assenza di regolamentazioni regionali, continueranno a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall'art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dal relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili con la nuova disciplina analizzata.

Restano esclusi dalla portata innovativa dell'art. 11 del Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 i tirocini “curriculari” ed i tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro svolti a favore dei disoccupati e dei lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni, fermo restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett b), del D.M. n. 142/1998. Sono esclusi, altresì, i tirocini a favore dei disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la specifica disciplina prevista dall'art. 11, comma 2, della legge n. 68/1999; quelli promossi in favore dei soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione; quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati, destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dalle Province.⁹

3. Le novità della legge di riforma n. 92 del 28 giugno 2012

Le novità in materia di tirocini formativi e di orientamento sono contenute ai commi 34, 35 e 36 dell'art. 1 della legge in commento.

Un primo intervento, sulla falsariga di quanto previsto all'art. 12 del precedente disegno di legge, riguarda il riferimento esplicito ai tirocini “di orientamento”. Un'aggiunta all'apparenza semplicemente formale, ma che racchiude in sé una notevole rilevanza sostanziale, derivante dall'estensione della nuova regolamentazione anche a quei tirocini che, diversamente, non avrebbero potuto far parte delle finalità rinnovatrici che animano la

⁸ M. MAZZEO, *Tirocini formativi e di orientamento: controlli ed assicurazioni*, in RCP, Lavoro, 2011, 12.

⁹ Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti*, Risposta ad interpello n. 7 del 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

riforma del mercato del lavoro, rimanendo in balia di una conseguente incertezza giuridica e normativa.

Il punto cruciale in cui il testo della riforma raggiunge un obiettivo chiarificatore è quello relativo alla *vexata quaestio* della discussa competenza statale in materia.

La questione sorge da una pronuncia della Corte Costituzionale che, con la sentenza del 28 gennaio 2005 n. 50, aveva ritenuto incostituzionale l'art. 60 del d.lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi) in materia di tirocini estivi, dal momento che “*la disciplina, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni*”, palesando una violazione dell'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione. Se nel primo intervento normativo in materia successivo alla data della sentenza, il legislatore aveva riconosciuto la competenza regionale, prevedendo al comma 1 dell'art. 11 del d.l. 138/2011 (cd. manovra estiva bis) che “*i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali*”, con la pubblicazione del Disegno di legge n. 3249/2012, all'art. 12, si prevedeva, nella sua prima formulazione, il riconoscimento di una futura delega al Governo ad adottare “*uno o più decreti legislativi finalizzati ad individuare principi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento*”. Si potrebbe dire di aver assistito ad un passo indietro ed all'ennesima interferenza per materia, tra l'altro attuata per il tramite di una legge delegata, ma pur sempre orientata alla definizione di una disciplina uniforme a livello nazionale. Il Governo, in altre parole, avrebbe predisposto tale proposta di riforma per tentare di avocare a sé la formazione di una disciplina comune dell'istituto dei tirocini, al fine di colmare la lacunosa e perdurante inerzia delle Regioni, nell'intenzione di determinare “*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*”, così come previsto dall'art. 117, comma 2 lett. m) della Costituzione. A voler giustificare l'intervento governativo in materia, si sarebbe potuto obiettare che la pronuncia della Corte Costituzionale del 2005 fosse rivolta esclusivamente ai tirocini estivi e che, stante la delicatezza della materia trattata, non si sarebbe potuto estendere tale assunto a tutta la disciplina dei tirocini, indistintamente considerati.

Al fine di risolvere definitivamente la questione relativa alla competenza per materia dibattuta tra Stato e regioni, la legge di riforma del mercato del lavoro, ricalcando il testo inviato dal Senato alla Camera dei Deputati per la definitiva approvazione, ha preferito tralasciare ogni riferimento al concetto di delega al Governo, per evitare di far emergere nuovamente tutte le conseguenti questioni costituzionali succedutesi nel corso degli anni, percorrendo la strada dell'accordo tra Stato e regioni¹⁰.

Nel testo di legge si prevede che “*entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento (...)*”. La modalità dell'accordo, che deve essere raggiunto nei tempi indicati, sembra voler dare rilevanza di legge al contenuto di quegli accordi già avvenuti il 27 ottobre 2010 tra Governo, regioni e parti sociali, e l'11 luglio 2011 tra Governo e parti sociali¹¹. Nel primo è emersa la necessità di pervenire ad un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento, per valorizzarne le potenzialità in termini di

10 E. CARMINATI, S. FACELLO, T. TIRABOSCHI, *Le linee guida sui tirocini formativi e di orientamento*, in *La nuova riforma del lavoro, Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, Giuffrè, Milano, 2012, 127.

11 B. MAIANI, *Verso la definizione di linee guida per i tirocini formativi e di orientamento*, in *Riforma del lavoro, Tutte le novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92*, a cura di G. PELLACANI, Giuffrè, Milano, 2012, 211.

occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un loro utilizzo distorto. Il secondo, invece, ha posto le basi per la riforma dell'apprendistato quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.¹²

L'intento è, pertanto, quello di dare maggiore certezza al lacunoso e frammentato quadro legale di riferimento, nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni, soggetti cui è affidata la regolamentazione della materia. Uno strumento flessibile come l'accordo dovrebbe, infatti, consentire di raggiungere e statuire definitivamente quelle linee-guida condivise in grado di uniformare, a livello nazionale, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.

I quattro criteri necessari al predetto scopo sono così enunciati al comma 34 dell'art.1 della legge n. 92/2012:

“a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo”. Questa prima indicazione rappresenta la finalità principe della riforma, volta a rivedere la materia in esame nell'ottica di valorizzare l'apprendistato, ritenuto istituto cardine tra le forme contrattuali a contenuto formativo.

“b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività”. La determinazione di questo criterio racchiude le intenzioni della riforma, volte ad attuare una politica preventiva in fase di corretta instaurazione dei tirocini, ed una politica repressiva delle condotte illecite in fase di non corretto utilizzo dell'istituto. Dovranno essere fornite le modalità operative che il tirocinante deve rispettare nello svolgimento della sua attività, consentendogli così la possibilità di una verifica in itinere del suo operato e fornendo, altresì, ai servizi ispettivi, deputati al controllo del rispetto della disciplina contrattuale, parametri certi ed oggettivi per valutare la genuinità del tirocinio instaurato. Anche al soddisfacimento di tali esigenze è pure improntato il contenuto del criterio successivo.

“c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza”. Il più volte citato fine sotteso alla riforma del mercato del lavoro emerge in tale criterio come volontà di definire correttamente i confini di qualificazione dell'istituto in esame, individuando, altresì, le conseguenze in caso di violazione o assenza degli stessi.

Sarebbe stato forse auspicabile che i criteri di cui alle lettere b) e c) venissero specificati in maniera dettagliata sin dal precetto della riforma, definendo concretamente le modalità operative che il tirocinante dovrà seguire per porre in essere correttamente la sua attività a livello nazionale, e prevedendo analiticamente gli elementi qualificanti la genuinità di un tirocinio, con l'indicazione delle precise conseguenze in caso di loro assenza. La previsione immediata delle promesse puntualizzazioni avrebbe forse scongiurato il perdurante abuso dei tirocini e ridotto sensibilmente l'instaurazione di cause per il riconoscimento di un rapporto di lavoro.¹³

“d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta”. L'ultimo dei criteri proposti dal testo di riforma fornisce lo spunto per ribadire che i tirocini non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dal momento che non si fa cenno né al concetto di retribuzione né a quello di corrispettivo, normativamente previsti rispettivamente per rapporti di lavoro subordinato ed autonomo. La congrua indennità potrebbe avere, pertanto, il valore di un rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per lo svolgimento della prestazione assegnatagli, quasi a voler riproporre a livello nazionale ed unitario quanto disciplinato dal comma 1, lett. g) dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997 per i giovani del Mezzogiorno¹⁴. La corresponsione di tale contributo, presumibilmente da

12 Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *op. cit.*

13 A. VALLEBONA, *La Riforma del lavoro 2012*, Giappichelli, Torino, 2012, 35 e 36.

14 “possibilità di ammissione (...) al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi

parte dell'impresa ospitante, potrebbe avvenire anche in forma forfetaria, purché risulti congruo alla prestazione concretamente resa dal tirocinante.

La mancata corresponsione di tale indennità comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del trasgressore disciplinata dal comma 35, a norma del quale la violazione del criterio di cui alla lettera d) prevede una sanzione *“il cui ammontare è proporzionale alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.”* A ben vedere si tratta di una sanzione che, nei procedimenti ispettivi che si instaureranno, affrisce ad una violazione non sanabile e che, pertanto, dovrà essere contestata nelle forme dell'illecito amministrativo, non potendosi applicare in questo caso l'istituto premiale della diffida di cui all'art. 13 del D.lgs n. 123 del 2004. Per la quantificazione della sanzione da comminare, occorrerà applicare la legge cui l'art. 12 in commento fa esplicito riferimento, ossia la legge n. 689 del 1981. In particolare, si potrà fare riferimento all'art. 16, rubricato *“Pagamento in misura ridotta”*, secondo cui, nelle ipotesi in cui è previsto un minimo ed un massimo edittale, verrà comminato l'importo più favorevole tra il doppio del minimo ed un terzo del massimo, nella fattispecie pari a 2.000 euro.

Infine, il comma 36 dell'art. 1 della legge in commento, secondo cui *“Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*, pur nella sua ridotta formulazione, potrebbe rappresentare la concreta applicazione del principio della *“spending review”*, ritornato agli onori della cronaca grazie alla politica del Governo Monti. Si attuerebbe per tale via quel processo di revisione della spesa pubblica, diretto a migliorare l'efficienza e l'efficacia dello Stato nella gestione della stessa, verificando ogni possibile spreco o inefficienza nei capitoli di spesa dei ministeri, e provvedendo, se del caso, ai relativi ed opportuni tagli.

In conclusione, questa appendice normativa di chiusura, prevista dal comma 36, contestualizza perfettamente la volontà rinnovatrice sottesa alla riforma del mercato del lavoro nel tessuto politico-economico del Paese, ormai permeato da una costante ricerca di deflazionare la spesa pubblica da inutili costi ed oneri.

all'attuazione di progetti di tirocinio (...) a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi (...) gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante”.